

**AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA**  
**Direzione Gestione e Sviluppo del PRA**  
**Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali**

Prot. n. 029/0000580/22

Roma, 15 marzo 2022

**OGGETTO: Art. 93 bis Codice della Strada. Registro dei Veicoli Immatricolati all'Estero (REVE). Prime indicazioni.**

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17/1/2022 la Legge n. 238 del 23/12/2021 che, all'art. 2, contiene disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Il suddetto articolo modifica gli artt. 93, 94 e 132 del Codice della Strada e introduce l'art. 93 bis (5) che disciplina la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero.

L'art. 93 bis sostituisce la precedente normativa prevista dai commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinquies*, commi 7 *bis* e 7 *ter* dell'art. 93, espressamente abrogati dall'art.2 comma 1 lett. a) della L. n. 238/2021.

## **1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### **Art. 93 bis**

Il **comma 1** stabilisce, come regola generale, che chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l'obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all'estero.

Il **comma 2** prevede che se il veicolo immatricolato all'estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto "utilizzatore"), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall'intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.

Se la **disponibilità del veicolo immatricolato all'estero**, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, **supera i 30 giorni nell'anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell'utilizzatore in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA** (di seguito denominato **REVE - Registro dei Veicoli Esteri**).

Nel REVE devono essere annotate la registrazione, le variazioni di residenza o di sede dell'utilizzatore, nonché le successive variazioni delle disponibilità del veicolo.

Obbligato a chiedere la registrazione e le successive variazioni di residenza o di sede è l'utilizzatore del veicolo; mentre il  **soggetto tenuto a chiedere la registrazione delle variazioni della disponibilità del mezzo, entro tre giorni, è il cedente il veicolo ad altro utilizzatore.**

Il **comma 3**, infine, prevede che soggetti obbligati alla registrazione nel REVE sono anche i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l'Italia e che circolano con veicoli di proprietà immatricolati in tali Paesi.

### **Art. 94 comma 4 ter**

L'elenco dei veicoli per i quali l'art. 93 bis comma 2 prevede la registrazione è tenuto da ACI ed è costituito nel Sistema informativo del PRA.

Considerato il riferimento attuato dall' art. 94, comma 4 ter, del CdS alla disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli nella legge n. 187/1990, si precisa che sono obbligati all'iscrizione nel Registro i medesimi veicoli soggetti all'iscrizione al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).

### **Esclusioni**

I commi 5 e 6 dell'art. 93 bis. del CdS disciplinano i casi di esclusione dalla normativa dell'art. 93 bis CdS.

Sebbene si tratti di disposizioni non rilevanti ai fini della gestione del REVE da parte degli Uffici PRA si evidenzia che la norma esclude dall'obbligo di registrazione i veicoli esteri quando siano condotti dai seguenti soggetti:

- cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia;
- personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero (art. 1, comma 9 lett. a) e b) Legge n. 470/1988 e loro familiari conviventi all'estero;
- personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all'estero;
- conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sanmarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
- qualora il proprietario del veicolo residente all'estero sia a bordo (in tal caso si applica l'art. 132 del CdS che consente ai

cittadini stranieri residenti all'estero di poter circolare in Italia con il veicolo con targa estera per la durata massima di un anno).

## 2. VEICOLI CHE DEVONO ESSERE REGISTRATI NEL REVE

Il comma 2 dell'art. 93 bis in parola prevede l'obbligo di registrazione a carico di chi (persona fisica o giuridica) residente in Italia ha la disponibilità del veicolo, vale a dire colui che ha il possesso del veicolo sulla base di un titolo legittimo (cosiddetto "utilizzatore").

Per residenti in Italia si intendono sia i cittadini italiani, sia i cittadini stranieri che hanno residenza anagrafica in Italia.

Fermo restando che la norma non limita l'utilizzo a fattispecie specifiche per cui la disponibilità del veicolo può essere concessa dall'intestatario a qualsiasi titolo (anche a titolo "di cortesia"), rientrano nella previsione normativa, ad esempio, coloro che utilizzano il veicolo, immatricolato a nome di una persona fisica o giuridica straniera (UE o extra UE), in base a contratto di leasing, di noleggio a lungo termine, comodato d'uso, atto costitutivo di usufrutto ecc.

Medesimo obbligo di registrazione nel REVE è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato confinante o limitrofo con l'Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà immatricolati in tale Stato. Tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere la registrazione entro 60 giorni dalla data di acquisto del veicolo; tuttavia è ammissibile la richiesta di registrazione anche nel caso in cui sia effettuata oltre tali termini.

Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, Città del Vaticano, mentre costituiscono Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi quali, ad esempio, il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia.

Per quanto riguarda la Repubblica di San Marino si rinvia alla Sez. "Esclusioni" del paragrafo 1.

Si evidenzia che non rientrano nel campo di applicazione della norma e, quindi, non hanno obbligo di registrazione nel REVE anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all'estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell'utilizzazione del mezzo. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l'utilizzo del mezzo dell'impresa in qualità di dipendente.

## 3. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE NEL REVE E DURATA DELLA DISPONIBILITÀ

Premesso che nessun controllo spetta agli Uffici PRA sulla durata di utilizzo del veicolo ai fini dell'ammissibilità o meno della richiesta di registrazione, a titolo informativo si precisa che la norma impone l'obbligo di registrazione in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni calcolati nell'anno solare; tali periodi possono essere non continuativi.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia nella disponibilità di un soggetto, nel medesimo anno, una prima volta per 15 giorni e una seconda volta per 20 giorni, l'obbligo di registrazione scatterà quando il veicolo entra nella disponibilità dell'utilizzatore la seconda volta, in quanto la somma del primo periodo e del secondo supera i 30 giorni. Viceversa se la prima volta il veicolo viene utilizzato per 10 giorni e successivamente, sempre nel medesimo anno solare, viene utilizzato una seconda volta per 15 giorni, l'obbligo di registrazione non scatterà, essendo i giorni complessivi di utilizzo nell'anno solare inferiori a 30 giorni.

Nonostante l'art. 93 bis, al comma 2, preveda l'obbligo di registrazione solo in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni nell'anno solare **non è comunque inibita la possibilità di registrare, su istanza dell'utilizzatore, anche i veicoli utilizzati per periodi non superiori a 30 giorni, per i quali la norma prevede solo l'obbligo di portare a bordo del veicolo il titolo che ne legittima l'utilizzo.**

Inoltre, la registrazione nel REVE è ammissibile anche ex post, vale a dire anche nel caso in cui il periodo di disponibilità sia ormai terminato ma l'utilizzatore ne voglia dare pubblicità nel suddetto Registro. In questo caso la registrazione è possibile solo se il veicolo non sia stato già registrato a nome di altro utilizzatore.

## 4. ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA

L'obbligo di registrazione del veicolo, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 93 bis CdS, entra in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della Legge n. 238/21 nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 19 marzo 2022.

Già dal 15 marzo 2022, sarà comunque possibile presentare agli STA la richiesta di registrazione ottenendo il permesso provvisorio di circolazione previa presentazione dell'istanza di registrazione corredata della documentazione prevista (vedi paragrafo 6).

## 5. TITOLO DI DATA CERTA

Come titolo per la registrazione è da considerare valido qualsiasi documento, prodotto anche in copia, redatto in lingua italiana (ad es. copia del contratto di leasing, di comodato, locazione a lungo termine ecc.), sottoscritto dall'intestatario e recante data certa antecedente alla richiesta, dal quale risultino il titolo del possesso, i dati dell'utilizzatore e la relativa durata della disponibilità del veicolo.

Qualora il titolo fosse redatto in lingua straniera, dovrà essere allegata anche la traduzione asseverata.

Se la Carta di Circolazione estera del veicolo, comunque da allegare sempre in copia all'istanza di registrazione, contiene oltre ai dati dell'intestatario anche i dati dell'utilizzatore, il titolo del possesso e la relativa durata, essa costituisce a tutti gli effetti titolo di data certa; in tal caso non è necessario esibire altro titolo e la data certa coincide con quella riportata sulla Carta di Circolazione.

Nel caso in cui, invece, siano presenti i dati dell'utilizzatore ma non sia riportata la durata dell'utilizzo né il titolo del possesso è

necessario allegare anche il contratto o il titolo dal quale risulti la durata; in tal caso, se il titolo allegato non riporta una data certa, varrà come data certa la data riportata sulla Carta di Circolazione.

Si evidenzia che nelle Carte di Circolazione europee i dati dell'utilizzatore, diverso dal proprietario, ove presenti, sono identificati dai codici armonizzati C.3 (C.3.1 - C.3.2 -C.3.3) della Sez. I o, per i Paesi che l'hanno prevista, della Sez. II (si allegano alla presente lettera circolare l'Allegato I e II della Direttiva 1999/37/CE riportante l'elenco dei codici armonizzati).

Per le Carte di Circolazione UE, rispondenti al suddetto modello non è necessario allegare la traduzione asseverata essendo i dati identificati secondo i suddetti codici armonizzati. La traduzione asseverata è, viceversa, necessaria per le Carte di Circolazione extra UE e per le Carte di Circolazione UE in cui i dati utili alla registrazione (ad es. durata del contratto, titolo ecc.) siano eventualmente riportati come annotazioni aggiuntive.

La norma prevede che il titolo presentato per la registrazione abbia data certa al fine di dimostrare che il documento in questione è stato formato in data antecedente o pari a quella della richiesta di registrazione.

A tale fine conferiscono data certa al titolo:

- la data di sottoscrizione autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale autorizzato;
- la copia dell'atto sottoscritto digitalmente riportante la data di sottoscrizione;
- la data di registrazione dell'atto presso l'Ufficio del Registro;
- il timbro postale, apposto sul documento stesso, contenente la data di spedizione del documento a mezzo posta;
- la data della ricevuta di consegna e accettazione del messaggio di posta elettronica certificata nel caso in cui il titolo sia stato spedito via PEC; al riguardo è necessario che nell'oggetto o nel corpo della PEC vengano riportati i dati di riferimento del contratto in modo che la PEC sia riconducibile al titolo che sarà allegato alla suddetta;
- la data del Verbale redatto dalla Polizia (o in generale dalle FF.OO.) qualora il conducente sia stato trovato a circolare con il veicolo immatricolato all'estero in assenza di idoneo titolo a bordo che ne legittimi l'utilizzo e non sia in grado di produrre alcun titolo. In tal caso, infatti, la norma prevede che la disponibilità sia considerata in capo al conducente che è tenuto ad assolvere immediatamente l'obbligo di registrazione nel REVE, iscrivendo il veicolo a proprio nome. In tal caso come titolo per la registrazione va prodotta copia del Verbale e la durata della disponibilità, la cui decorrenza coincide con la data di accertamento, va dichiarata dalla parte nell'istanza di richiesta.

**In assenza di una delle sopra indicate prove di data certa, il titolo si considera formato alla data di richiesta della registrazione nel REVE o dalla data di rilascio del permesso provvisorio di circolazione ove sia stato rilasciato dallo STA.**

## **6. DOVE E COME VIENE RICHIESTA LA REGISTRAZIONE**

La richiesta di registrazione deve essere presentata ad uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) attivato presso gli Studi di Consulenza Automobilistica e le Delegazioni ACI o presso gli Sportelli degli Uffici PRA (previa prenotazione tramite l'attuale sistema PrenotACI) utilizzando apposita Istanza (in allegato) e presentando la documentazione prevista (vedi Scheda operativa allegata).

L'Istanza è resa ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000 e costituisce anche dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR; deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato a richiedere la registrazione (a seconda dei casi utilizzatore, soggetto cedente la disponibilità del veicolo, lavoratore in un Paese confinante o limitrofo).

Qualora i suddetti soggetti non possano o non vogliano presentare e/o sottoscrivere personalmente l'Istanza possono delegare, ai sensi dell'art. 38 comma 3 bis, un terzo soggetto a farsi rappresentare nella sottoscrizione e/o nella presentazione dell'Istanza di cui si allega un facsimile che dovrà essere presentato, anche in fotocopia, unitamente all'Istanza di richiesta.

Sostanzialmente le modalità di sottoscrizione dell'istanza sono analoghe a quelle già previste per la sottoscrizione dell'Istanza Unificata utilizzata per richiedere il Documento Unico e sono meglio descritte nella Scheda operativa alla quale si rinvia.

Al richiedente viene rilasciata una specifica attestazione comprovante l'avvenuta registrazione che l'utilizzatore del veicolo potrà esibire alle Forze di Polizia in caso di controlli su strada.

Qualora per problemi tecnici causati da blocchi o rallentamenti del Sistema Informatico ACI o qualora si presentino problemi tecnici o operativi sulla singola pratica che impediscano il regolare espletamento della richiesta, potrà essere rilasciato dallo STA "un permesso provvisorio di circolazione", valido fino alla data di scadenza indicata nel permesso stesso.

Si precisa che nella prima fase di avvio tale permesso avrà una durata temporale più ampia che, una volta consolidate le procedure informatiche, verrà progressivamente ridotta. Tale permesso, che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo e esibito in caso di controlli su strada, consentirà all'utilizzatore, in attesa che vengano superate le problematiche tecniche e vada a buon fine la pratica di registrazione, di poter circolare con il veicolo senza incorrere in sanzioni.

## **7. IMPORTI DOVUTI**

Sono dovuti i seguenti importi:

- **prima registrazione:** 27,00 euro di emolumenti ACI e 16,00 euro a titolo di imposta di bollo sull'Istanza di richiesta;
- **registrazioni successive e cessazioni:** 13,50 euro di emolumenti ACI e 16,00 euro a titolo di imposta di bollo sull'Istanza di richiesta.

Non è dovuta l'IPT, in quanto, come espressamente previsto al comma 1 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446/1997, sono soggette ad IPT le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al PRA ai sensi del RD n. 436/1927 e del relativo

Regolamento di attuazione costituito dal RD n. 1814/1927.

Tale Elenco, pur risiedendo nel sistema informativo dell'ACI, costituisce un Archivio diverso e distinto rispetto all'Archivio del PRA.

Il REVE, comunque, è un registro pubblico accessibile con le medesime modalità e condizioni previste per l'Archivio PRA.

Per le istruzioni di maggior dettaglio sulle singole operazioni di registrazione e sulla documentazione da allegare si rinvia alla scheda operativa allegata alla presente. Per quanto riguarda invece, le istruzioni operative di stretto interesse degli Uffici PRA si rinvia ad una successiva Comunicazione.

Come d'uso, gli Uffici del PRA potranno rivolgersi, per richieste di chiarimenti, ai referenti della rete DPFA sul territorio. Gli operatori professionali o gli utenti esterni potranno fare riferimento per informazioni e chiarimenti agli Uffici del PRA.

Ovviamente si fa riserva di emanare successive istruzioni e chiarimenti qualora l'applicazione pratica della nuova norma ne dovesse evidenziare l'esigenza.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Salvatore Moretto

*Allegato alla circolare prot. n. 029/0000580/22 del 15.3.2022*

**SCHEDA OPERATIVA**  
**Registro Veicoli Esteri**  
**(REVE)**

*A cura della Direzione*

Versione 1.0

Marzo 2022

## **1. PREMESSA**

Con la presente Scheda Operativa vengono fornite le prime disposizioni, suscettibili di successive integrazioni a seguito di un primo periodo di applicazione delle nuove procedure, per la registrazione e le relative annotazioni sul Registro Veicoli Esteri (REVE) dei mezzi circolanti in Italia con targa estera e condotti da soggetti residenti nel Paese, secondo quanto disposto dalla Legge n.238 del 23/12/2021.

Come precisato in Circolare, devono essere registrati nel REVE i veicoli con targa estera a fronte delle seguenti casistiche:

- Veicolo intestato a soggetto estero dato in utilizzo, a vario titolo (es. comodato, leasing, usufrutto, ecc.) ad un soggetto residente in Italia (che definiremo "utilizzatore");
- Veicolo acquistato da soggetto residente in Italia che svolge la propria attività lavorativa, autonoma o dipendente, in un Paese confinante o limitrofo.

Detto Registro viene gestito da ACI ed è stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti in tema di digitalizzazione delle procedure e dei processi.

Il REVE viene "popolato" mediante richieste di registrazione (e di annotazione) presentate dagli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) unicamente in modalità telematica.

## **2. PROCESSO DI REGISTRAZIONE**

Gli STA operativi presso gli Studi di Consulenza automobilistica e le Delegazioni ACI accedono agli applicativi mediante il Portale del Trasporto, come per le altre pratiche del settore automobilistico, identificandosi mediante la matricola DT.

In Copernico3 DL98 sono resi disponibili i seguenti nuovi codici pratica:

P28701: Inizio Disponibilità - Locazione

P28702: Inizio Disponibilità - Proprietà

P28705: Fine Disponibilità

In una fase successiva, verranno rilasciati anche i seguenti codici pratica:

P28703: Modifica data fine disponibilità

P28704: Modifica indirizzo/sede

A seguito di pratica presentata con successo, le procedure rendono disponibile in output un'**attestazione** di avvenuta registrazione che va portata a bordo del veicolo per i controlli su strada. Nella suddetta attestazione è presente un QR code che consente di verificare l'autenticità del documento.

La suddetta attestazione può essere consegnata in modalità cartacea ma è comunque opportuno che venga inviata all'interessato (in formato pdf) via mail/PEC affinché sia disponibile anche in caso di smarrimento del cartaceo (ciò in quanto non è

possibile richiedere un duplicato).

Il pagamento degli importi dovuti (emolumenti ACI e imposta di bollo), secondo le modalità già in uso per tutte le altre pratiche, va effettuato mediante PagoPA.

A fronte di ogni pratica presentata, lo STA è tenuto a predisporre - e associare entro il giorno lavorativo successivo a quello di richiesta - un fascicolo digitale, contenente la documentazione a corredo dell'Istanza.

La formazione del fascicolo digitale (similmente a quanto già avviene per i fascicoli C00019), dovrà essere effettuata su AD - Atti digitali, predisponendo la Cartella PRA con il codice P28700 da utilizzare per tutti i codici pratica sopra riportati.

La pratica richiesta *on line* dallo STA è sottoposta ad esame (Convalida) da parte degli Operatori PRA.

### 3. PERMESSO PROVVISORIO DI CIRCOLAZIONE

Qualora, a causa di blocchi/gravi rallentamenti del sistema informatico o di problematiche tecniche sulla singola pratica, lo STA non riesca a presentare con successo la richiesta, le procedure SW - attraverso l'applicazione AD - consentono la produzione e il rilascio alla parte di un Permesso provvisorio di circolazione, valido fino alla data indicata nel permesso stesso.

Nella prima fase di avvio del REVE, il permesso avrà una durata di 45 giorni. Una volta che le nuove procedure saranno consolidate, la durata verrà ridotta a 30 giorni.

Il permesso non è rinnovabile e le procedure effettueranno un controllo che inibisce la richiesta di un nuovo permesso provvisorio per la circolazione a fronte del medesimo soggetto e veicolo.

Le indicazioni operative che consentiranno al punto di servizio STA l'emissione del permesso provvisorio in parola sono espresse nell'allegata **GUIDA AD - Permesso Provvisorio REVE**, redatta dalla Società ACI Informatica.

### 4. CODICE IDENTIFICATIVO VEICOLO (ID VEICOLO)

In sede di registrazione del veicolo sul REVE, il sistema informatico attribuisce alla targa estera un identificativo univoco (ID), avente il formalismo delle "vecchie" targhe di cui al Codice della Strada del 1959:

- due caratteri: sigla provincia (KR);
- 6 caratteri alfanumerici.

Tale ID costituisce la chiave di accesso al REVE, per i veicoli in esso registrati, sia in sede di consultazione sia anche in occasione di pratiche successive alla prima registrazione.

Per conoscere l'ID veicolo attribuito a una targa estera è reso disponibile sul sito istituzionale dell'ACI ([www.aci.it](http://www.aci.it)) lo specifico servizio "Cerca codice identificativo veicolo con targa estera" che - a fronte della semplice valorizzazione dei campi stato estero, tipo veicolo, targa estera - restituisce l'ID corrispondente, attribuito dalle applicazioni SW all'atto della registrazione.

Qualora al veicolo siano stati associati, in tempi diversi, più ID veicolo, la procedura restituisce l'elenco completo dei vari ID in ordine cronologico di assegnazione.

### 5. TIPOLOGIE DI PRATICA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### 5.1 ISTANZA

Ogni pratica di registrazione o annotazione/variazione dati sul REVE va richiesta mediante un'Istanza nella quale la parte obbligatoriamente deve dichiarare la qualità di "utilizzatore" o di "lavoratore in Paese confinante/limitrofo".

Il modulo di Istanza è stato predisposto riproponendo una versione "semplificata" della sezione 1 del modello di Istanza Unificata (in uso per le pratiche DL98) e riveste, in ordine ai dati dichiarati, anche funzione di autocertificazione.

L'Istanza è in unico originale e, in questa prima fase di applicazione, può essere presentata solo in modalità cartacea, utilizzando il modello allegato alla presente.

L'imposta di bollo sull'Istanza viene assolta in modalità virtuale.

#### 5.1.1 Predisposizione e sottoscrizione istanza

A seconda dei casi l'istanza viene predisposta e sottoscritta con le seguenti modalità:

- Se il soggetto legittimato si reca personalmente presso lo STA, sottoscrive l'istanza cartacea in qualità di "dichiarante".
- Se il soggetto legittimato a richiedere la pratica non può recarsi personalmente presso lo STA può:
  - sottoscrivere preventivamente l'istanza in modalità cartacea, allegando la copia del documento di identità/riconoscimento, e delegare un terzo alla sola presentazione dell'istanza;
  - delegare un terzo alla sottoscrizione e alla presentazione dell'istanza in sua rappresentanza, il quale si potrà recare presso lo STA e sottoscrivere l'istanza. In tal caso il soggetto dichiarante sarà il procuratore. I dati dell'utilizzatore/ lavoratore in paese confinante o limitrofo vanno inseriti nell'allegato soggetti.

La delega può essere allegata all'istanza anche in semplice fotocopia.

Si trasmette in allegato un facsimile di delega, da utilizzare per entrambe le casistiche di cui al punto 2.

Poiché in caso di richiesta trasmessa al Sistema Informativo del PRA tramite lo STA (Studio di Consulenza o Delegazione ACI), il presentatore dell'Istanza è sempre considerato lo STA, la delega per la mera presentazione non dovrà essere allegata.

Viceversa, la delega per la mera presentazione andrà allegata nel caso di richiesta presentata allo STA PRA da soggetto

delegato che firmerà l'istanza - già sottoscritta dall'interessato in qualità di dichiarante - come "presentatore" (come già in uso per l'Istanza Unificata).

In caso di richiesta sottoscritta dal rappresentante legale/procuratore o dagli altri soggetti che agiscono in nome e per conto dell'istante (da inserire nel campo altro), è sempre necessario valorizzare sia la casella "rappresentante legale del" / "procuratore del" o "altro", sia la casella corrispondente al ruolo del soggetto rappresentato (locatario, proprietario o altro).

### 5.2 P28701 e P28702- INSERIMENTO DATI TECNICI

Presupposto per il positivo espletamento delle pratiche di prima registrazione (P28701 e P28702) è la preventiva acquisizione dei dati tecnici completi del veicolo. Tale inserimento deve essere effettuato dallo STA attraverso la funzione "Dati tecnici REVE".

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserimento delle informazioni, e in particolare, in sede di valorizzazione dei seguenti campi:

- potenza massima in KW
- alimentazione

Si evidenzia, infatti, che, una volta inseriti in procedura, i dati in parola non sono in alcun modo rettificabili. Pertanto, un'errata imputazione dei suddetti comporta la ricusazione della pratica. Qualora fossero rilevati errori entro la fine della giornata lavorativa, lo STA potrà reinserire i dati tecnici corretti previo annullamento della pratica eventualmente già presentata.

### 5.3 P28701 - INIZIO DISPONIBILITÀ - LOCATARIO

Tale codice pratica va utilizzato per la registrazione di un veicolo con targa estera esclusivamente in capo all'*utilizzatore*.

#### Dati da inserire nell'istanza

Nell'Istanza vanno inseriti i dati del soggetto *utilizzatore* persona fisica. In caso di persona giuridica, il soggetto dichiarante è il legale rappresentante e i dati della persona giuridica vanno inseriti nell'allegato soggetti (in modalità analoga a quanto avviene per l'Istanza Unificata).

Nel caso di soggetto procuratore, si rimanda al punto 5.1.1. della presente SCHEDA.

#### Dati da inserire a procedura

Le maschere della procedura Web prevedono l'inserimento dei seguenti dati:

- **Dati tecnici:** si evidenzia che la destinazione/uso, carrozzeria e annotazione per veicoli speciali/specifici, una volta presentata la pratica, non sono rettificabili;
- Per i soggetti, vanno inseriti solo i dati *dell'utilizzatore* che circola in Italia con il mezzo, valorizzando il ruolo "locatario" indipendentemente dal titolo a fronte del quale il mezzo è stato ceduto in utilizzo. Come di consueto, per le persone giuridiche, va inserita anche la sede legale;
- **Data di inizio disponibilità:** va indicata la "data certa" qualora sia ricavabile dalla documentazione a corredo o, in mancanza, la data del permesso provvisorio di circolazione (se rilasciato) o della presentazione della pratica;
- **Data di fine disponibilità:** va indicata la data di fine utilizzo ricavabile dalla documentazione a corredo. Qualora non vi sia una data di fine disponibilità, andrà inserita la data "convenzionale": 31/12/2099.

#### Documentazione

Oltre all'Istanza, vanno allegati, **in copia:**

- **la Carta di Circolazione estera e relativa traduzione asseverata**, nel caso di veicoli extra UE e anche nel caso di carte di circolazione UE in cui i dati utili alla registrazione (ad es. durata del contratto, titolo ecc.) non sono codificati tramite i codici armonizzati ma sono riportati come annotazioni aggiuntive sulla Carta stessa; qualora la Carta di Circolazione estera riporti, oltre ai dati dell'intestatario, anche quelli dell'utilizzatore con l'indicazione del titolo del possesso (es. leasing, comodato ecc) e la durata della disponibilità, essa stessa costituisce titolo di data certa e non sarà necessario allegare il "documento" di cui al successivo punto.
- **un "documento"** sottoscritto dall'intestatario della Carta di Circolazione estera (vedasi le disposizioni fornite in Circolare) da cui risultino il **titolo del possesso**, i **dati dell'utilizzatore** e, ove prevista, la relativa **durata della disponibilità** del veicolo; si precisa che detto documento può essere prodotto sia in originale che in copia e non dev'essere sottoposto a verifica di conformità; qualora il documento sia redatto in lingua straniera, lo stesso dev'essere accompagnato da traduzione asseverata. La documentazione, a seconda dei casi, può essere costituita anche da più documenti purché, nel complesso, sia idonea a consentire di ricostruire la continuità di eventuali diversi passaggi della disponibilità del veicolo dall'intestatario fino all'utilizzatore che ne chiede la registrazione sul REVE. Pertanto, la documentazione può essere rappresentata, ad esempio, da contratti di locazione e sub-locazione, comodato e sub-comodato, ovvero da contratti di *leasing* e di comodato, di locazione e di cortesia, ecc.. Si precisa che non sono ammessi sub-utilizzi a nessun titolo nel caso in cui l'intestatario li abbia espressamente vietati nel titolo originario.
- **documento di identità/riconoscimento** (fronte/ retro) dell'utilizzatore in corso di validità e del delegato/procuratore (in presenza di delega/procura)
- **tessera sanitaria o CIE** dell'utilizzatore

- eventuali **Dichiarazioni Sostitutive** (solo per dati non inseriti nell'Istanza).

#### Importi

Emolumenti ACI: € 27,00  
Imposta di bollo (per Istanza): €16,00

#### 5.4 P28702 - INIZIO DISPONIBILITÀ - PROPRIETÀ

Tale codice pratica va utilizzato per la registrazione di un veicolo con targa estera di proprietà del lavoratore in Paesi confinanti/limitrofi.

Presupposto per il positivo espletamento della pratica P28702 è la **preventiva acquisizione dei dati tecnici** completi del veicolo.

#### Dati da inserire nell'istanza

Nell'Istanza vanno inseriti i dati del soggetto lavoratore in Paesi confinanti/limitrofi (o soggetto da questi delegato, vedasi paragrafo "sottoscrizione istanza"). Per tale casistica, il soggetto non può essere che una persona fisica.

Nel caso di soggetto procuratore, si rimanda al punto 5.1.1. della presente SCHEDA.

#### Dati da inserire a procedura

- **Dati tecnici:** si evidenzia che la destinazione/uso, carrozzeria e annotazione per veicoli speciali/specifici, una volta presentata la pratica, non sono rettificabili;
- Per i soggetti, vanno inseriti solo i dati **del lavoratore in Paesi confinanti/limitrofi** (soggetto che circola in Italia con il mezzo), valorizzando il ruolo "*proprietario*";
- **Data Atto:** va indicata la data di acquisto della proprietà, ricavabile dal documento di circolazione estero intestato al lavoratore in Paese confinante/limitrofo o titolo di acquisto.

#### Documentazione

Oltre all'Istanza, vanno allegati, in copia:

- **la Carta di Circolazione estera** (e relativa traduzione asseverata nel caso di veicoli extra UE);
- **l'atto/contratto di acquisto del veicolo**, necessario soltanto se la Carta di Circolazione estera non è già intestata al "lavoratore in Paesi confinanti/limitrofi";
- **documento di identità/riconoscimento** (fronte/retro) del *lavoratore in Paese confinante/limitrofo* in corso di validità e del delegato/procuratore (in presenza di delega/procura);
- **tessera sanitaria o CIE** del *lavoratore in Paese confinante/limitrofo*;
- documentazione comprovante l'attività lavorativa prestata in un paese confinante/limitrofo (es. contratto di lavoro, dichiarazione del datore di lavoro in caso di lavoratore dipendente, iscrizione alla Camera di Commercio/albo professionale all'estero in caso di lavoratore autonomo o DS nel caso in cui il lavoratore autonomo non abbia la possibilità di esibire alcuna documentazione) che, se redatta in lingua straniera dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata.
- eventuali **Dichiarazioni Sostitutive** (solo per dati non inseriti nell'Istanza).

#### Importi

Emolumenti ACI: € 27,00  
Imposta di bollo (per Istanza): €16,00

#### ATTENZIONE:

Costituiscono errori non sanabili per le pratiche P28701 e P28702:

1) Errata individuazione del codice pratica (es P28701 richiesto in presenza di lavoratore in paese confinante o limitrofo o P28702 richiesto in presenza di utilizzatore).

2) Errata indicazione dei seguenti dati tecnici:

- destinazione/uso
- alimentazione
- potenza massima in KW
- annotazione Specialità/specificità
- carrozzeria

Nel caso in cui l'operatore di convalida rilevi uno o più errori non sanabili, dovrà procedere con la ricsuzione della pratica.

#### 5.5 P28703: MODIFICA DATA FINE DISPONIBILITÀ

(Codice pratica disponibile in uno step successivo)

Tale codice pratica va utilizzato per annotare la modifica della data finale di utilizzo di un veicolo già registrato nel REVE solo se in capo ad un soggetto "*utilizzatore*".

### Dati da inserire nell'istanza

Nell'Istanza vanno inseriti i dati del soggetto "*utilizzatore*" persona fisica. In caso di persona giuridica, il soggetto dichiarante è il legale rappresentante e i dati della persona giuridica "*utilizzatore*" e la relativa sede legale vanno inseriti nell'allegato soggetti (in modalità analoga a quanto avviene per l'Istanza Unificata).

Nel caso di soggetto procuratore, si rimanda al punto 5.1.1. della presente SCHEDA.

### Dati da inserire a procedura

Tale codice pratica prevede l'acquisizione del soggetto utilizzatore e la nuova data di fine disponibilità.

### Documentazione

Oltre all'Istanza, vanno allegati, **in copia**:

- **un "documento"** sottoscritto dall'intestatario del veicolo all'estero o la **Carta di Circolazione estera** (e relativa traduzione asseverata, nel caso di veicoli extra UE) da cui risulti la nuova data di disponibilità del veicolo in capo all'utilizzatore già registrato nel REVE. Qualora il documento sia redatto in lingua straniera, lo stesso dev'essere accompagnato da traduzione asseverata;
- **documento di identità/riconoscimento** (fronte/ retro) dell'utilizzatore in corso di validità e del delegato/procuratore (in presenza di delega/procura)
- eventuali **Dichiarazioni Sostitutive** (solo per dati non inseriti nell'Istanza).

### Importi

Emolumenti ACI: € 13,50

Imposta di bollo (per Istanza) € 16,00.

### 5.6 P28704: MODIFICA INDIRIZZO/SEDE

(Codice pratica disponibile in uno step successivo)

Tale codice pratica va utilizzato per annotare la modifica dell'indirizzo italiano del soggetto "*utilizzatore*" (o della sede, qualora l'utilizzatore sia una persona giuridica) o di un "*lavoratore* in Paese confinante/limitrofo" in nome del quale sia già stato registrato un veicolo nel REVE.

### Dati da inserire nell'istanza

Nell'Istanza vanno inseriti i dati del soggetto *utilizzatore/lavoratore* in Paese confinante/limitrofo. In caso di utilizzatore persona giuridica, il soggetto dichiarante è il legale rappresentante e i dati della persona giuridica vanno inseriti nell'allegato soggetti (in modalità analoga a quanto avviene per l'Istanza Unificata).

Nel caso di soggetto procuratore, si rimanda al punto 5.1.1. della presente SCHEDA.

### Dati da inserire a procedura

Tale codice pratica prevede l'acquisizione dei dati del soggetto utilizzatore/lavoratore in Paese confinante/limitrofo.

### Documentazione

Oltre all'Istanza, va allegato, **in copia**:

- **documento di identità/riconoscimento** (fronte/retro) in corso di validità dell' utilizzatore/lavoratore in Paese confinante/limitrofo e del delegato/procuratore (in presenza di delega/procura)

Per attestare la nuova residenza/sede, è sufficiente quanto dichiarato dalla parte nell'Istanza che, come detto, ha valore di autocertificazione.

### Importi

Emolumenti ACI: € 13,50

Imposta di bollo (per Istanza): € 16,00

### 5.5 P28705: FINE DISPONIBILITÀ

Tale codice pratica va utilizzato per annotare la cessazione dell'utilizzo di un veicolo già registrato nel REVE per le seguenti casistiche:

- in caso di utilizzatore, avvenuta scadenza del periodo di utilizzo annotato in sede di registrazione (la scadenza del termine di utilizzo non comporta, infatti, l'automatica cancellazione del veicolo dal REVE) o cessazione anticipata dell'utilizzo rispetto alla scadenza (anche nei casi in cui sia stata indicata la data convenzionale del 31.12.2099) registrata sul REVE;
- nel caso di lavoratore in Paese confinante/limitrofo, vendita del veicolo;
- perdita di possesso/demolizione/distruzione del veicolo.

Inoltre va utilizzato tale codice quale necessaria operazione, propedeutica a una successiva registrazione sul REVE, nei



seguenti casi:

- d) cessione dell'utilizzo ad un soggetto diverso;
- e) variazione dati tecnici del veicolo;
- f) reimmatricolazione veicolo per smarrimento/furto targa.

In tali ultimi casi - d) e) f) - dopo l'avvenuta cancellazione con il codice pratica in parola - il veicolo deve essere nuovamente registrato sul REVE con i nuovi dati, mediante il codice pratica P28701/P28702 .

#### **ATTENZIONE:**

**Non sarà possibile procedere alla nuova registrazione se la precedente non risulti "cessata". Le pratiche P28705 + P28701/P28702 NON potranno essere effettuate nella stessa giornata in modalità consecutiva.**

In caso di variazione dati tecnici, prima di procedere alla nuova registrazione, sarà necessario acquisire i nuovi dati tecnici.

**A fronte della pratica P28705 non è ammissibile il rilascio del Permesso Provvisorio.** Nel caso in cui la P28705 sia propedeutica alla presentazione di una successiva pratica di prima registrazione - casi d) e) f) - il permesso provvisorio potrà essere rilasciato sulla pratica P28701/P28702.

#### **Dati da inserire nell'istanza**

**In caso di "utilizzatore"**, il soggetto dichiarante può essere:

- l'intestatario estero (risultante dalla carta di circolazione estera)
- il soggetto utilizzatore

Se persona giuridica, il soggetto dichiarante è il legale rappresentante e i dati della persona giuridica vanno inseriti nell'allegato soggetti (in modalità analoga a quanto avviene per l'Istanza Unificata).

A fronte di veicolo registrato nel REVE in capo **al lavoratore in Paese confinante/limitrofo** persona fisica, il soggetto dichiarante sarà quest'ultimo.

Nel caso di soggetto procuratore (che può verificarsi in entrambe le casistiche), si rimanda al punto 5.1.1. della presente SCHEDA.

#### **Dati da inserire a procedura**

Il campo relativo alla data di cessazione, dovrà essere valorizzato con una data supportata da idonea documentazione allegata; in mancanza, dovrà essere indicata quella di presentazione della pratica stessa.

La data di cessazione può essere minore o uguale alla data di presentazione della pratica.

Tale codice pratica non prevede l'acquisizione di alcun soggetto.

#### **Documentazione**

La documentazione a corredo della pratica differisce a seconda che il veicolo sia registrato in capo ad un soggetto "utilizzatore" o a favore di "lavoratore in Paese confinante/limitrofo".

#### **Utilizzatore**

Oltre all'**Istanza**, vanno allegati, in **copia**:

- **la Carta di Circolazione estera** (e relativa traduzione asseverata, nel caso di veicoli extra UE). Nel caso in cui la Carta di Circolazione riporti una data di cessazione utilizzo coerente con la richiesta, essa stessa costituirà a tutti gli effetti documento comprovante la data di cessazione.
- **un "documento"**, eventuale, da cui risulti la cessazione della disponibilità del veicolo (es: denuncia di furto, certificato di rottamazione, ecc); si precisa che detto documento può essere prodotto sia in originale che in copia e non dev'essere sottoposto a verifica di conformità; qualora il documento sia redatto in lingua straniera, lo stesso dev'essere accompagnato da traduzione asseverata
- **documento di identità/riconoscimento** (fronte/retro) del dichiarante in corso di validità e del delegato/procuratore (in presenza di delega/procura);
- eventuale **Dichiarazione Sostitutiva** (solo per dati non inseriti nell'Istanza).

Si evidenzia che la presentazione dell'istanza di una pratica P28705, sottoscritta dall'intestatario della Carta di Circolazione estera o dall'utilizzatore presente nel REVE, costituisce titolo sufficiente per procedere alla registrazione della cessazione anche in assenza di un "**documento**" a supporto. In questo caso la data di cessazione sarà quella di presentazione della pratica.

#### **Lavoratore in Paese confinante/limitrofo**

Oltre all'**Istanza**, vanno allegati, in **copia**:

- **Carta di Circolazione estera (e relativa traduzione asseverata**, nel caso di veicoli extra UE) già intestata ad altro soggetto oppure
- **un "documento"**, da cui risulti la cessazione della disponibilità del veicolo (atto di vendita, denuncia di furto, certificato di rottamazione o documentazione equipollente ecc.); si precisa che detto documento può essere prodotto sia in originale che in copia e non dev'essere sottoposto a verifica di conformità; qualora il documento sia redatto in lingua straniera, lo stesso

dev'essere accompagnato da traduzione asseverata; in assenza di documentazione comprovante l'avvenuta cessazione, potrà essere allegata una DS nella quale la parte dichiarerà i motivi della richiesta di cessazione;

- **documento di identità/riconoscimento** (fronte/retro) del *lavoratore* in Paese confinante/limitrofo in corso di validità e del delegato/procuratore (in presenza di delega/procura);
- eventuale **Dichiarazione Sostitutiva** (solo per dati non inseriti nell'Istanza).

#### **Importi**

Emolumenti ACI: €13,50

Imposta di bollo (per Istanza): €16,00

### **6. PAGAMENTO DEGLI IMPORTI**

Entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della pratica, lo STA deve procedere al pagamento degli importi dovuti mediante PagoPA, secondo le modalità già in uso per le formalità PRA.

### **7. PREDISPOSIZIONE FASCICOLO DIGITALE**

Entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della pratica, lo STA deve associare alla singola pratica il relativo fascicolo digitale.

La predisposizione e associazione del fascicolo deve essere effettuata attraverso la procedura AD con il codice P28700.

Analogamente alla C00019, il fascicolo digitale può essere predisposto anche prima della presentazione della pratica e non prevede il controllo dei c.d. documenti minimi.

L'associazione del fascicolo alla pratica può essere effettuata solo ad avvenuto pagamento.

#### **ATTENZIONE**

Si precisa che il mancato pagamento degli importi dovuti e/o la mancata associazione del fascicolo alla pratica entro il termine sopra indicato, darà luogo alla ricsuzione automatica. Nel caso in cui lo STA non abbia potuto provvedere per impedimenti tecnici, al fine di evitare la ricsuzione automatica, deve aprire un ticket all'assistenza tecnica utilizzando esclusivamente la voce di catalogo di cui al percorso **PRA - REVE - "Problemi Associazione Fascicolo"**, inserendo nell'oggetto:

#### ***Richiesta Blocco Ricsuzione.***

Ticket aperti con diversa modalità non hanno l'effetto di interrompere il processo di ricsuzione automatica.

### **8. CONVALIDA**

Le pratiche vengono assegnate in convalida agli operatori di qualsiasi Ufficio PRA a livello *random*.

È prevista la richiesta integrazione documentazione, per consentire agli STA di integrare o correggere la documentazione a corredo della pratica. A seguito di integrazione da parte dello STA, la pratica viene assegnata per l'ulteriore esame al PRA di riferimento.

Non è previsto il preavviso di ricsuzione e, pertanto, a fronte di errori non sanabili con la richiesta integrazione, la pratica viene direttamente ricsuta.

### **9. RIPRESENTAZIONE PRATICHE A SEGUITO DI RICUSAZIONE**

È necessario operare una distinzione in base al codice pratica:

P28701/P28702: Non è ammessa la ripresentazione; si può chiedere il rimborso solo dell'emolumento ACI.

P28703/4/5: È possibile la ripresentazione della pratica. Viene fatta salva l'imposta di bollo per una (sola) seconda presentazione. In caso di terza presentazione, va allegata una nuova istanza e versata la relativa imposta di bollo (analogamente a quanto avviene con le note PRA).

### **10. CERTIFICAZIONI E VISURE**

È possibile richiedere visure e certificazioni dei veicoli presenti sul REVE. La richiesta va effettuata sulla base dell'ID veicolo (vedasi paragrafo 4), pertanto prima di procedere alla richiesta la parte dovrà accedere al servizio sul sito ACI per individuare tale ID.

#### **Importi**

VISURA: € 6

CERTIFICATI € 25 (€ 9 emolumenti ACI e €16 imposta di bollo)

VISURA FASCICOLO € 6

COPIA CONFORME € 25 (€ 9 emolumenti ACI e €16 imposta di bollo)

### **11. ASSISTENZA TECNICA**

Le richieste inerenti ai nuovi applicativi in parola devono essere inoltrate esclusivamente al Servizio di assistenza tecnica ACI Informatica, senza passare attraverso il Customer Portal DT.

Per le richieste di assistenza ad AcI Informatica sulla procedura REVE sarà, quindi, necessario aprire un ticket tramite le usuali modalità. A tale riguardo è stata inserita, all'interno del catalogo dell'Assistenza Tecnica, una nuova voce denominata "REVE", con le relative anomalie.

### Istanza di registrazione/annotazione sul registro veicoli esteri REVE

The image shows a screenshot of the REVE application form. The form is titled "ISTANZA DI REGISTRAZIONE/ANNOTAZIONE SUL REGISTRO VEICOLI ESTERI" and includes the ACI logo. It is divided into several sections: "IL SOTTOSCRITTO" (The Applicant), "DICHIARA DI ESSERE" (I declare to be), "DEL VEICOLO" (Of the Vehicle), and "PRESENTATORE" (Presenter). Each section contains various fields for personal and vehicle information, such as name, address, tax code, and vehicle details. The form is presented in a grid-like layout with labels and input fields.





- T.2) Vedi Tabella Tipo Società
- T.3) Vedi Tabella Provincia
- T.4) Vedi Tabella Sigle Stati Esteri
- T.8) Vedi Tabella Ruolo Soggetto

#### **Istanza**

L'istanza - comprensiva dell'eventuale "Allegato soggetti" - deve essere firmata dal richiedente della pratica e costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.

- 1.3) Codice Impresa di Consulenza e Denominazione Impresa di Consulenza da inserire a cura dello Studio di consulenza se la pratica è presentata da operatori professionali.
- 1.5) Indicare l'Ufficio PRA della Provincia di residenza della persona fisica o la sede legale della persona giuridica a favore della quale viene richiesta la pratica
- 1.6) Indicare i dati della persona fisica che sta richiedendo la pratica. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica, dovranno essere indicati i dati della persona fisica che agisce in nome e per conto della persona giuridica.
- 1.7) Barrare la casella corrispondente al ruolo del soggetto richiedente. In caso di richiesta sottoscritta dal rappresentante legale/procuratore o dagli altri soggetti (da inserire nel campo altro) che agiscono in nome e per conto dell'istante, è sempre necessario valorizzare sia la casella "rappresentante legale del" / "procuratore del" o "altro", sia la casella corrispondente al ruolo del soggetto rappresentato (locatario, proprietario).
- 1.9) Indicare la classe del veicolo: A - Autoveicolo M - Motoveicolo R - Rimorchio.
- 1.10) Indicare la targa estera del veicolo
- 1.20) Indicare il telaio solo in caso di pratiche P28701 o P28702
- 1.21) Indicare l'identificativo veicolo assegnato con le pratiche P28701 o P28702
- 2.5) Per Dichiarante si intende la persona fisica che sottoscrive l'Istanza.
- 2.6) Per Presentatore si intende il soggetto (non operatore professionale) delegato dal dichiarante alla presentazione della pratica (Campo eventuale).

#### **Allegato Soggetti**

L' "Allegato Soggetti" va compilato nel caso debbano essere inseriti soggetti aggiuntivi o per l'indicazione di persone giuridiche (e relativa sede legale)

- 3.1) Indicare il numero progressivo del soggetto nell'ambito dello stesso ruolo

**Attenzione:** la residenza/sede legale del soggetto indicato come primo determina la Provincia di Competenza

- 3.2) Indicare il numero totale dei soggetti nell'ambito dello stesso ruolo.

**Attenzione:** In caso di persone giuridiche, il soggetto deve essere inserito obbligatoriamente due volte, la prima volta per indicare il ruolo del soggetto e la sede per la quale si richiede la pratica, la seconda per indicare la sede legale. Il doppio inserimento è necessario " anche se la sede per cui si richiede la pratica coincide con la sede legale.

L'allegato soggetti, se presente, è parte integrante dell'Istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e della L. n. 80/2005 (vedi premessa).

#### **GUIDA AD - Permesso Provvisorio REVE**

La Guida ha lo scopo di illustrare le operazioni necessarie per creare e scaricare il permesso provvisorio REVE.

## GUIDA SINTETICA AD - Creazione permesso provvisorio REVE

Nel portale AD (accessibile tramite il Portale del Trasporto) sarà possibile generare il permesso provvisorio REVE dopo aver creato una Cartella PRA di tipo P28700.

2 Processo di Lavorazione AD - permesso provvisorio REVE



## GUIDA SINTETICA AD - Creazione permesso provvisorio REVE

La creazione, l'annullamento e la visualizzazione dello stesso saranno consentiti sia in fase di lavorazione e completamento della Cartella PRA (quindi quando si trova nello stato di Generato, il pulsante sarà presente nell'ultima sezione delle pagine di modifica), sia quando la Cartella PRA risulta conclusa (stato cartella Consolidato). Per accedere alla pagina di gestione del permesso bisognerà cliccare sul pulsante «Gestione Permesso Provvisorio» (vedi figura sottostante).

3 Processo di Lavorazione AD - permesso provvisorio REVE



## GUIDA SINTETICA AD - Creazione permesso provvisorio REVE

Come primo step, verrà verificato se esiste già un permesso valido collegato al veicolo e al soggetto richiedente. A questo punto si avrà la possibilità di accedere ai form per generare la ricevuta cliccando su «Genera Nuovo Permesso»

4 Processo di Lavorazione AD - permesso provvisorio REVE



## GUIDA SINTETICA AD - Gestione permesso provvisorio REVE

Una volta confermata l'operazione di creazione, verrà proposta a video una schermata neoprogittiva dei dati inseriti e si avrà la possibilità di accedere alle barre delle azioni, in cui sono presenti i seguenti pulsanti:

- Download Permesso: consente di scaricare il pdf del permesso appena prodotto
- Genera Nuovo Permesso: consente di creare un nuovo permesso provvisorio
- Annulla Permesso: si ha la possibilità di annullare il permesso nella stessa giornata di generazione (fino alle 23:59)

Si potrà accedere a questa schermata in qualunque momento del processo, accedendo al dettaglio della cartella PRA.

5 Processo di Lavorazione AD - permesso provvisorio REVE



GUIDA SINTETICA AD - Visualizzazione permesso provvisorio REVE

  
**Stato Italiano**

È data senza formalità, per l'esercizio del potere autorizzativo del Pubblico Potere, l'autorizzazione in nome del direttore, ai sensi dell'articolo 21, lett. a), del D.Lgs. n. 46 del 2001, a favore del candidato, a presentare domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di...  
Regione (Prov. di) (Art. 21, lett. a), del D.Lgs. n. 46 del 2001)

**Cognome e Nome** \_\_\_\_\_

**Codice Fiscale** \_\_\_\_\_

**Indirizzo e indirizzo di riferimento** \_\_\_\_\_

**PEC (se presente)** \_\_\_\_\_

**Per Esclusiva**

**Spese di Commissione (Art. 21, lett. a), del D.Lgs. n. 46 del 2001)** \_\_\_\_\_

**Spese di Autonomia** \_\_\_\_\_

**Spese di Autonomia** \_\_\_\_\_

La presente autorizzazione è valida fino al 31/12/2023. Per ulteriori informazioni e per il corso di studio, si prega di consultare il sito internet dell'Ente erogatore del servizio. Per qualsiasi dubbio, si prega di contattare il numero verde 800 10 10 10.

**Data emissione: 30/03/2023**

 **Numero Verde**  
800 10 10 10

All'interno del permesso provvisorio sarà presente un QR-code che ne permetterà la visualizzazione digitale in qualunque momento.